



MAGGIORAZIONE RIA PER I DIPENDENTI DEI MINISTERI

Chi ha diritto alla maggiorazione della RIA alla luce della Corte costituzionale n. 4/2024?

- La Corte costituzionale con sentenza 4/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 comma 3, della legge 388/2000 che riteneva non applicabile la proroga al 31/12/93 dei termini previsti dagli accordi della tornata contrattuale 1988 – 1990 entro i quali era necessario maturare i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della RIA (accordi recepiti con i DPR 43/90 per il personale degli Epne e con i DPR 44/90 per il personale dei Ministeri).
- Coloro i quali avevano già maturato i requisiti di effettivo servizio previsti dai DPR suddetti ai fini delle maggiorazioni alla data del 31/12/1990 hanno già ottenuto le maggiorazioni RIA e quindi non devono fare altro. Solamente per coloro che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31/12/1993 è utile attivarsi, precauzionalmente attraverso la presentazione di una diffida interruttiva dei termini di prescrizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Al momento non è del tutto chiaro quali effetti produca la dichiarazione di illegittimità rispetto ai destinatari delle maggiorazioni RIA previste dai DPR 43/90 (Epne) e 44/90 (Ministeri). La messa in mora è, dunque, utile ai fini della interruzione della prescrizione per evitare l'estinzione del relativo diritto.

Se sei una lavoratrice o un lavoratore che rientra nei **requisiti sottoindicati**, compila il modulo di diffida predisposto dalla CISL FP e invia immediatamente una lettera di messa in mora.

COSA HA FATTO FINORA LA CISL FP

La Cisl Fp ha scelto fin dall'inizio di chiedere, tramite i propri coordinatori nazionali (Ministeri, Agenzie fiscali ed EPNE), a ciascuna amministrazione interessata di conoscere le determinazioni e le indicazioni al riguardo, anche in ordine alle iniziative che intendano adottare per il riconoscimento dell'istituto di cui trattasi ai lavoratori aventi diritto, in servizio e in quiescenza.

Vogliamo dire chiaramente ai nostri associati e agli altri lavoratori e lavoratrici che le richieste di ricostruzione della carriera avanzate alle amministrazioni non generano alcun automatico effetto ed è per questo motivo che ci siamo mossi finora in modo molto prudente, anche in considerazione del livello di incertezza della portata della Sentenza. Qualora la pronuncia della Corte costituzionale abbia effetti nei confronti di tutti i lavoratori che hanno maturato utilmente il diritto alla maggiorazione sulla RIA nel periodo fino al 31.12.1993, in base a quanto disposto dai DPR 43/90, 44/90 e 335/90 e che risultano ancora nei ruoli pubblici o abbiano cessato la propria attività di lavoro da meno di 5 anni **è utile interrompere il decorso della prescrizione.**

COSA SI DEVE FARE

- **Si deve inviare immediatamente una lettera di messa in mora** simile a quella distribuita dalla CISL FP tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC personale. In alternativa, si può provvedere tramite un legale che potrà inviare l'atto di messa in mora all'amministrazione competente per mezzo di posta certificata.
- Successivamente occorre rimanere in contatto con la struttura territoriale o regionale della federazione della CISL FP per valutare le mosse successive e le eventuali azioni legali a tutela dei propri diritti.

Comparto dei Ministeri – DPR 44/90

Può presentare l'atto di messa in mora all'Amministrazione, chi abbia maturato i requisiti seguenti alla data del 31/12/93, anziché alla data del 31/12/1990, per effetto della proroga della vigenza contrattuale 1988-1990 disposta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992:

D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 relativo al recepimento dall'accordo del 26 settembre 1989 avente efficacia nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 concernente il **personale del comparto Ministeri** ovvero di tutto il personale previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

L'art. 9 del suddetto decreto ha previsto:

- ai commi 1 e 2 i nuovi importi della RIA a decorrere dal 01.01.1989 previsti per tutto il personale dalla I alla IX qualifica in servizio dal 01/01/1987 al 31/12/1988;
- ai commi 4 e 5, sempre con decorrenza dal 01/01/1989, una **maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:**
 - a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990);
 - b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;
 - c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero al 31/12/1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

**Per saperne di più
contatta le strutture territoriali
e unisciti alla Cisl Fp**

www.cislfp.it/iscriviti

Roma, 6 febbraio 2024

Prot. 16/2024/SG/AM

Ai Segretari generali delle
federazioni regionali e
territoriali

Ai Coordinatori nazionali delle
Amministrazioni e degli
enti delle funzioni centrali

Agli associati alla Cisl Fp

Oggetto: Diritto alla maggiorazione della RIA alla luce della Corte costituzionale n. 4/2024.

Al fine di chiarire meglio l'ambito di applicazione della sentenza della Corte costituzionale 4/2024, riguardo ai potenziali destinatari della maggiorazione della RIA prevista dagli accordi di comparto stipulati per la vigenza contrattuale 1988-1990, intendiamo fornire qualche indicazione utile al riguardo dopo aver consultato i nostri legali che ci hanno fornito le loro indicazioni.

Nell'anno 1990 sono stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per alcuni comparti del pubblico impiego in applicazione di quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 con i quali è stata disciplinata anche la retribuzione individuale di anzianità. Alla Luce di quanto previsto dagli accordi suddetti, recepiti con vari DPR, solo per i dipendenti degli enti pubblici non economici e Ministeri, sono state previste maggiorazioni della Retribuzione individuale di anzianità per i dipendenti in possesso di determinati requisiti maturati alla data di vigenza degli accordi 31/12/90.

Gli aspetti fondamentali da conoscere sono i seguenti:

- **Gli accordi oggetto del contenzioso che ha portato alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 4/2024 non riguardano i comparti degli enti locali e della sanità. Solo i DPR 43/90 (Epne) e 44/90 (Ministeri) hanno previsto maggiorazioni delle RIA per i lavoratori che avevano maturato i requisiti di effettivo servizio previsti dagli stessi DPR alla data del 1990, ovvero “nell’arco della vigenza contrattuale”.** *Peraltro, limitatamente al personale degli EPNE, il DPR 43/90 aveva anche stabilito che la corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di passaggio a livello retributivo superiore. Per i dipendenti delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo* – come ad esempio i dipendenti dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - il DPR 335/90 aveva invece previsto le maggiorazioni della RIA per i dipendenti in possesso dell'anzianità maturata *“nel triennio contrattuale”*;
- coloro i quali avevano già maturato i requisiti di effettivo servizio previsti dai DPR suddetti alla data del 31/12/1990 hanno già ottenuto le maggiorazioni RIA e quindi non devono fare altro;

- **successivamente il legislatore, con l'art. 7 comma 1 del DL 384/1992, ha previsto la proroga della vigenza degli accordi recepiti con i DPR fino al 31.12.1993.** In questo modo il termine del 31.12.1990, ovvero "l'arco della vigenza contrattuale", entro il quale era possibile maturare l'esperienza professionale richiesta ai fini del diritto alle maggiorazioni è stato prorogato al 31/12/1993 (tuttavia, il termine del 31/12/93 potrebbe essere ridotto al 31/12/92 per effetto del comma 3 del medesimo articolo 7 del DPR 384/92 che ha disposto l'inapplicabilità per l'anno 1993 delle norme che comportano aumenti retributivi, questione che rimane da chiarire);
- nonostante quanto espressamente disposto dal legislatore con la proroga operata a seguito del DL 384/92, **le pubbliche amministrazioni non hanno corrisposto le maggiorazioni della RIA ai dipendenti** che avevano maturato i requisiti nel periodo di vigenza successiva al 1990, generando così un notevole contenzioso. Di fronte a ciò il legislatore, con l'evidente intento di condizionare il contenzioso in atto, aveva emanato la legge 388/2000 che, all'art. 51 comma 3, ha disposto l'interpretazione per la quale rimane ferma la data del **31/12/1990**, fatta eccezione per l'esecuzione dei già giudicati. *Ben 658 dipendenti del Ministero della difesa avevano successivamente proposto ricorso al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 9255 del 2014, aveva rigettato le pretese dei ricorrenti che intendevano far valere la proroga al 31 dicembre 1993 dell'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990. Contro questa decisione novantadue ricorrenti (dei precedenti 658) avevano proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Su tale questione di legittimità costituzionale è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4/2024*
- la Corte costituzionale, con sentenza 4/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- **al momento non è del tutto chiaro quali effetti produca la dichiarazione di illegittimità rispetto ai destinatari delle maggiorazioni RIA previste dai DPR 43/90 (Epne) e 44/90 (Ministeri).** Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza per l'esercizio dei relativi diritti.

Cosa ha fatto finora la Cisl Fp

La Cisl Fp ha scelto fin dall'inizio di chiedere, tramite i propri coordinatori nazionali (Ministeri, Agenzie fiscali ed EPNE), a ciascuna amministrazione interessata di conoscere le determinazioni e le indicazioni al riguardo, anche in ordine alle iniziative che intendano adottare per il riconoscimento dell'istituto di cui trattasi ai lavoratori aventi diritto, in servizio e in quiescenza. Vogliamo dire chiaramente ai nostri associati e agli altri lavoratori e lavoratrici che le richieste di ricostruzione della carriera avanzate alle amministrazioni non generano alcun automatico effetto ed è per questo motivo che ci siamo mossi finora in modo molto prudente, anche in considerazione del livello di incertezza della portata della Sentenza. Qualora la pronuncia della Corte costituzionale abbia effetti nei confronti di tutti i lavoratori che hanno maturato utilmente il diritto alla maggiorazione sulla RIA nel periodo fino al 31.12.1993, in base a quanto disposto dai DPR 43/90, 44/90 e 335/90 e che risultano ancora nei ruoli pubblici o abbiano cessato la propria attività di lavoro da meno di 5 anni, è utile interrompere il decorso della prescrizione.

Cosa intendiamo fare ora

- la pronuncia di incostituzionalità produce i propri effetti sicuramente nei confronti dei novantadue appellanti al Consiglio di Stato dell'epoca, per i quali i giudizi sono certamente ancora in corso, mentre non sono del tutto chiari gli effetti per i restanti ricorrenti al TAR (non appellanti al Consiglio di Stato) e nei confronti degli altri lavoratori e lavoratrici pubblici che all'epoca non abbiano partecipato al ricorso o non abbiano operato nei tempi di legge ai fini dell'interruzione della prescrizione, destinatari della proroga al 31/12/1993 (art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384) della norma che disponeva i requisiti utili alla corresponsione delle maggiorazioni della R.I.A. (art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 concernente il comparto del personale dei Ministeri e art. 15, comma 4, del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici).
- Qualora la pronuncia della Corte costituzionale abbia effetti nei confronti di tutti i lavoratori dei comparti interessati (Ministeri ed Epne) che hanno maturato utilmente il diritto alla maggiorazione sulla RIA nel periodo fino al 31.12.1993 e risultano ancora nei ruoli pubblici o abbiano cessato la propria attività di lavoro da meno di 5 anni e non solo sui giudizi pendenti, è comunque opportuno interrompere la decorrenza della prescrizione. Si ricorda, inoltre, che le maggiorazioni sulla RIA, pertanto, hanno effetti anche sul TFS sia per coloro che ancora in servizio hanno maturato le anzianità richieste, sia per coloro i quali hanno avuto accesso alla pensione da non più di 5 anni.
- Dopo l'interruzione della prescrizione e ad esito della diffida informeremo i lavoratori e le lavoratrici e valuteremo come intraprendere eventuali azioni ulteriori a loro tutela, tenendo in debito conto anche il rischio di soccombenza.

Cosa devono fare i lavoratori e le lavoratrici in attività iscritti alla Cisl Fp

- devono inviare immediatamente una lettera di messa in mora simile a quella allegata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC personale. In alternativa, possono provvedere tramite un legale che potrà inviare l'atto di messa in mora all'amministrazione competente per mezzo di posta certificata.

Cosa devono fare i lavoratori e le lavoratrici in quiescenza

- possono inviare la lettera di messa in mora simile a quella allegata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC personale e/o rivolgersi al proprio legale per assistenza o, se associati alla Fnp della Cisl, rivolgersi alla propria struttura territoriale per eventuali ulteriori informazioni.

I requisiti per i dipendenti del comparto degli Epne – DPR 43/90

Il D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 ha recepito l'accordo concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici con efficacia nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. L'art. 15 del suddetto decreto ha previsto ai commi 1 e 2 i nuovi importi della RIA a decorrere dal 01.01.1989 previsti per tutto il personale dalla I alla X qualifica in servizio dal 01.01.1987 al 31.12.1988 e ai commi 4 e 384/1992, sempre con decorrenza dal 01.01.1989, una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:

- a) i dipendenti dalla I alla VIII qualifica che avevano una esperienza professionale nella stessa qualifica di 6 anni maturata alla data del 01.07.1988 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990);
- b) i dipendenti della IX qualifica che avevano un'anzianità di servizio di 4 anni maturata alla data del 01.07.1988 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990).

La corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di passaggio a livello retributivo superiore.

I requisiti per i dipendenti del comparto dei Ministeri – DPR 44/90

D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 relativo al recepimento dall'accordo del 26 settembre 1989 avente efficacia nel periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 concernente il **personale del comparto Ministeri** ovvero di tutto il personale previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

L'art. 9 del suddetto decreto ha previsto:

- ai commi 1 e 2 i nuovi importi della RIA a decorrere dal 01.01.1989 previsti per tutto il personale dalla I alla IX qualifica in servizio dal 01.01.1987 al 31.12.1988;
- ai commi 4 e 5, sempre con decorrenza dal 01.01.1989, **una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:**

- a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di **5 anni** maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero **31.12.1990**);
- b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di **10 anni** maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero **31.12.1990**) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;
- c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di **20 anni** maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell'arco della vigenza contrattuale (ovvero **31.12.1990**) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.


In allegato vi inviamo, unitamente a due distinti volantini destinati al personale dei Ministeri e degli EPNE, delle bozze di lettera relative alla “messa in mora” degli enti e delle amministrazioni, da compilare a cura dei lavoratori e delle lavoratrici interessati e destinatari della maggiorazione della RIA così come prevista dai diversi DPR.

Le bozze di atto di messa in mora sono distinte per i tre comparti interessati: Ministeri, Epne e comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (potrebbero essere interessati, ad esempio, pur con le avvertenze e specificazioni sopra evidenziate, anche i lavoratori all’epoca dipendenti dell’azienda autonoma dei monopoli e quelli dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a suo tempo confluiti nel Mise, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Cari saluti

Il Segretario Nazionale

Angelo Marinelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Marinelli", written over a horizontal line.

Oggetto: atto di messa in mora per il riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA), ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (*Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68*).

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

Il/La sottoscritto/a _____ (c.f. _____), dipendente del _____ con contratto a tempo indeterminato dal _____ al _____ presso _____

PREMESSO

- Che Il/La sottoscritto/a ha maturato il diritto di maggiorazioni della RIA ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 negli anni 1991, 1992 e 1993 vista la proroga disposta fino al 31.12.1993 disposta dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.
 - Che successivamente l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha espressamente escluso che la proroga al 31 dicembre 1993 dell'intera disciplina contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 potesse estendersi anche il termine per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'ottenimento della maggiorazione della RIA.
 - Che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 dell'11.01.2024, ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale del suddetto art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
- Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

INTIMA E DIFFIDA

L'Amministrazione datrice a provvedere al pagamento delle maggiorazioni della RIA ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44 e al relativo adeguamento del TFS.

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, perdurando tale comportamento, il/la sottoscritto/a si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di decadenza e prescrizione, con salvezza di ogni ulteriore azione.

_____, li _____

Firma
